

L'Amministratore Delegato

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 10/4/2015
RFI-AD\A0011\PI\2015\0001106

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
Pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
c.a. *Responsabile del procedimento*
Dott. Roberto Gandiglio

Oggetto: Comunicazione della Delibera n. 25 del 12 marzo 2015 di avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 76/2014 del 27 novembre 2014, relative al Prospetto Informativo della Rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A. .
Rif. nota ART prot. 2015/1042 trasmessa via pec in data 12/03/2015

Questa Società rappresenta quanto segue con riferimento a ciascuna delle violazioni contestate da codesta Autorità nella Delibera in oggetto.

Prescrizione 3.2.6, relativa all'inserimento del riferimento all'orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti: le informazioni richieste non sono presenti negli allegati al PIR 2015 e non risultano ancora implementate in PIR-Web

Le informazioni concernenti l'orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti sono contenute nel PIR edizione marzo 2015, in particolare:

- per quanto attiene le linee, nell'allegato 1 bis;
- per quanto concerne gli impianti, nell'allegato 7 e nel PIR Web.

Ciò posto, al fine di ottimizzare ulteriormente l'immediata fruibilità dei dati, RFI si impegna ad ultimare il processo di migrazione di tutte le informazioni di cui sopra all'interno della piattaforma informatica PIR Web entro il 30 giugno p.v.

Prescrizione 3.2.8, relativa all'inserimento dell'informazione sulla classificazione tipologica delle stazioni, nella sezione 3.5 del PIR e nell'allegato 2: l'allegato 2 non è più pubblicato sul sito internet di RFI e le informazioni richieste non sono riportate in PIR-Web

L'elenco delle stazioni secondo le categorie *platinum, gold, silver e bronze* è riportato nel sito web di RFI. Detta informazione è contenuta anche nel PIR mediante un rinvio al sito, di cui si dà evidenza nel capitolo 6 dedicato alla tariffe. La collocazione degli elementi



informativi di cui trattasi all'interno della richiamato capitolo del PIR trova giustificazione nel fatto che la classificazione delle stazioni secondo le categorie sopra indicate rileva con riferimento al costo del servizio di "fornitura delle informazioni complementari".

Fermo quanto sopra, RFI si impegna entro il 30 giugno p.v. a inserire tutte le informazioni relative alla classificazione delle stazioni nella piattaforma PIR Web.

Prescrizione 3.2.11, relativa alla trasmissione all'Autorità entro il 31/12/2014 della documentazione riguardante accordi e convenzioni, presenti e futuri, sottesi all'interconnessione delle reti tra RFI ed i gestori regionali: non è pervenuta alcuna documentazione

Con riferimento alla prescrizione di cui trattasi, RFI rappresenta che in data 16 marzo 2015 è stata trasmessa a codesta Autorità la Convenzione in essere tra RFI e Ferrovie del Gargano per l'utilizzo della stazione di San Severo. Si precisa che la succitata Convenzione è l'unico accordo allo stato vigente rispondente alla normativa di settore. Si evidenzia che l'utilizzo delle altre stazioni di collegamento reti erano disciplinate da Convenzioni risultanti non più in linea con la normativa di settore a seguito dell'entrata in vigore delle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del settore ferroviario e della conseguente legislazione di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale (da ultimo D.lgs 188/03). La sottoscrizione della Convenzione con le Ferrovie del Gargano è conseguente all'attivazione della nuova linea Apricena città – S. Severo, precedentemente non in esercizio e, quindi, non disciplinata da precedenti Convenzioni. Ciò premesso, RFI si impegna entro il 15 maggio p.v. ad avviare un confronto con i diversi soggetti interessati al fine di pervenire alla definitiva condivisione di un testo di Convenzione tipo.

Prescrizione 5.2.7, relativa all'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di fornire informazioni tramite tabelloni arrivi e partenze, in luoghi prossimi alle biglietterie, nonché quadri orario: tale obbligo d'informazione non risulta inserito nel PIR

Fermo quanto argomentato nella memoria di RFI relativa al procedimento di cui alla Delibera n. 24/2015 ed inerente la misura 10.6.3, si rappresenta come nel PIR, al paragrafo 5.2.5 nella sezione "ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità" (nel PIR edizione marzo 2015 cfr. par. 5.2.5.6) si prevede l'obbligo del GI di fornire l'informazione al pubblico attraverso quadri orari e/o tabelloni arrivi e partenze, i cui oneri sono ricompresi nel c.d. "pacchetto minimo di accesso" secondo quanto previsto dal DM 43T/2000.



RFI si impegna ad integrare il testo del PIR dando evidenza al suo interno della circostanza che quadri orario devono essere ubicati in prossimità dei locali biglietteria.

Indicazione relativa alla sottosezione 5.2.6 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola i principi ed i criteri adottati dall'Autorità con le misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera n.70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione

Con riferimento alla prescrizione in questione, in considerazione della coincidenza della tematica trattata, si rinvia a quanto argomentato ed oggetto di impegni in merito alle misure 10.6.1 e 10.6.3 nella memoria prodotta da RFI nell'ambito del procedimento di cui alla Delibera n. 24/2015.

Indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola le misure 11.6.1. e 11.6.2 e 11.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione

Con riferimento all'indicazione in oggetto, si rappresenta che RFI ha riportato al paragrafo 6.3.2 (sottosezione manovra) del PIR edizione dicembre 2014 il contenuto delle misure 11.6.1 (predisposizione di un contratto tipo GU-IF), 11.6.2 (obbligo di avviare gare per l'assegnazione del ruolo di GU entro giugno 2015) e 11.6.3 (predisposizione di un contratto tipo di assegnazione delle locomotive di manovra di RFI) della Delibera n. 70/2014.

Per completezza si rappresenta che nel PIR edizione marzo 2015 RFI, così come prescritto dalle misure 5.2.4-5.2.6, ha ivi riportato gli schemi di contratto tipo relativi ai servizi di manovra resi dal Gestore Unico e all'assegnazione dei mezzi di manovra di proprietà di RFI, nonché le indicazioni inerenti lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi di manovra negli impianti con Gestore Unico.

In relazione a quanto sopra, RFI ritiene di aver adempiuto a quanto prescritto da codesta Autorità.

Indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di incorporare nel testo quanto contenuto nella misura 9.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione

La misura 9.6.3 prescriveva che il Gestore dovesse inserire nel PIR le seguenti informazioni:

- a) attuale distribuzione sul territorio delle stazioni aperte al pubblico prive di servizi di assistenza alle PRM, con precisa identificazione delle caratteristiche di accessibilità;



- b) programma di investimenti nei prossimi 5 anni per l'adeguamento della stazioni a STI-PMR-2014 delle stazioni aperte al pubblico lungo l'infrastruttura ferroviaria di competenza di questa Gestore.

Riguardo la lett. a) si rappresenta che le informazioni di cui trattasi sono rinvenibili nella piattaforma informatica PIR Web.

Per quanto attiene alle informazioni di cui alla lett. b), le stesse sono state inserite in uno specifico allegato (13 bis) pubblicato con il PIR edizione marzo 2015.

Infine, per migliorare la tracciabilità delle informazioni fornite da questo Gestore agli operatori del settore ferroviario, si evidenzia come il richiamo al PIR Web e all'allegato 13 bis del PIR, è stato riportato nel PIR edizione marzo 2015 al par. 5.2.7.8 "*Assistenza a Persone a Ridotta Mobilità (PRM) di cui al Regolamento (CE) n.1371/2007*"

In relazione a quanto sopra, RFI ritiene di aver adempiuto a quanto prescritto da codesta Autorità.

Prescrizione 6.2.8 relativa alla comunicazione all'Autorità della simulazione di calcolo che evidenzi l'impatto sulle imprese ferroviarie del nuovo sistema di performance regime: la prescrizione non risulta attuata

RFI in occasione dell'audizione del 26 marzo u.s. ha consegnato *brevi manu* una simulazione del modello proposto da RFI e pubblicato nel PIR edizione marzo 2015.

Come preannunciato a codesta Autorità durante l'audizione del 4 marzo u.s., RFI, in aderenza con la richiesta in tal senso avanzata da tutti le imprese in sede di consultazione della bozza di PIR pubblicata il 2 febbraio 2015, ha aperto un tavolo tecnico di confronto con tutti i soggetti interessati volto a raccogliere proposte ed osservazioni al modello proposto.

RFI si impegna a presentare a codesta Autorità la simulazione relativa al modello aggiornato di Performance Regime a conclusione del tavolo sopra indicato entro il 30 aprile.

Indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente la revisione, alla luce dei principi e criteri illustrati nella Delibera n. 70/14, delle tariffe riguardanti "ulteriori servizi" per persone a mobilità ridotta (PMR), offerti dal gestore delle infrastrutture alle imprese ferroviarie: non risulta che le tariffe siano state riviste

Indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l'orientamento a criteri di qualità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: non risultano indicati i criteri per la determinazione delle tariffe in parola



La tabella 10 “Assistenza a Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità – prestazioni occasionali ed eccezionali” del par. 6.3.2.8 del PIR edizione marzo 2015 è stata rivista con specifico riferimento alla parte concernente il servizio di assistenza PRM propriamente inteso (alla voce “servizi ad hoc”).

In merito alle altre voci riportate nella tabella 10, si rappresenta come le stesse siano state definite sulla base della mera copertura del costo sostenuto da RFI per l'erogazione del servizio nelle stazioni prive dell'assistenza alle PRM. Tale criterio, orientato a principi di equità, non discriminazione e trasparenza, appare rispondente a quanto in proposito stabilito dall'ART con la Delibera 76/2014.

Per quanto concerne il secondo profilo della prescrizione RFI nel fissare le tariffe in esame, si è attenuta al principio generale enunciato dalla normativa di settore ovvero al criterio di determinazione della tariffa basata sulla copertura dei costi di fornitura.

Questo Gestore si impegna, in occasione del primo aggiornamento del PIR, a riportare al paragrafo 6.3.2.8 del PIR il criterio di determinazione tariffaria così come testé esplicitato, ovvero a modificare la struttura tariffaria concernente i c.d. servizi ad hoc laddove dovessero pervenire indicazioni e chiarimenti da parte di codesta Autorità per quanto attiene la determinazione degli oneri a carico delle IF riportata in tabella 9.

Resta inteso che questa Società –nello spirito di piena collaborazione – si rende disponibile, anche nelle more del procedimento in oggetto, a recepire il contenuto di eventuali indicazioni fornite da codesta Autorità in ordine alle modalità di adempimento delle sopradescritte prescrizioni, anche a seguito di ulteriore confronto con codesta Autorità.

Distinti saluti.

Maurizio Gentile